



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

22/2015
Febbraio/9/2015 (*)
Napoli 17 Febbraio 2015

Definite le modalità di trattazione dei ricorsi amministrativi da parte delle neo-istituite Direzioni Interregionali del Lavoro. Il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare prot. n° 37/0001106 del 21 gennaio u.s., ha fornito le proprie istruzioni operative rese necessarie dal riordino delle (ex) DD.RR.LL.

Il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare prot. n° 37/0001106 del 21 gennaio 2015, ha fornito importanti istruzioni operative per la trattazione dei **ricorsi amministrativi** a seguito dell'istituzione delle **Direzioni Interregionali del Lavoro**.

Nello specifico trattasi dei **ricorsi relativi alla impugnazione di:**

- ◆ **diffide accertative** per crediti patrimoniali (da inoltrare al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro incardinati presso la competente D.I.L.);
- ◆ **ordinanze ingiunzione** (di competenza del Direttore della D.I.L.);
- ◆ **verbali unici e ordinanze ingiunzioni** in materia di sussistenza e/o qualificazione dei rapporti di lavoro (competenza: Comitato);
- ◆ provvedimenti di **sospensione dell'attività imprenditoriale** (competenza: Direttore D.I.L.);
- ◆ provvedimenti di diniego I.N.P.S. relativi al pensionamento anticipato per addetti a lavorazioni particolarmente faticose (competenza: Comitato).

Per tali finalità è da tenere presente che il **nuovo assetto territoriale** – ex art. 14 comma 1 del D.P.C.M. 14 febbraio 2014 – risulta così articolato:

- **D.I.L. Milano** competente per le regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta;
- **D.I.L. Venezia**: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto;
- **D.I.L. Roma**: Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria;
- **D.I.L. Napoli**: Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia.

L'ambito territoriale dovrà essere individuato facendo riferimento al **luogo di emanazione del provvedimento impugnato**.

Gli eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere indirizzati all'**Ufficio/Area Legale della D.I.L., cui spetta il potere decisionale, entro e non oltre 30 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, per il tramite dell'Ufficio che lo ha emanato, che provvederà a trasmetterlo, con la necessaria documentazione, sia alla D.I.L. competente che alla D.T.L. alla quale va demandata la fase istruttoria**.

Le decisioni verranno adottate esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella già in possesso dell'Ufficio.

Pertanto la D.T.L. si occuperà della fase istruttoria, anche al fine di meglio gestire i carichi di lavoro, per poi trasmettere gli atti alla D.I.L. competente.

Ex adverso, i ricorsi provenienti dalle DD.TT.LL. site nelle quattro Regioni sedi delle neo-istituite DD.II.LL. verranno gestiti direttamente dalle Direzioni Interregionali.

Allo stesso modo **le DD.II.LL. eseguiranno direttamente le istruttorie**:

- in tutti i casi in cui l'atto impugnato è stato emanato da una D.T.L. (ex D.R.L.) al fine di preservare la **terzietà del soggetto che istruisce il ricorso**;
- per i ricorsi inerenti le sospensioni delle attività imprenditoriali, **attesa la brevità dei termini** imposti dal Legislatore.

I ricorsi già pendenti presso le (soppresse) DD.RR.LL. e che non siano ancora stati decisi entro il 22 gennaio u.s., saranno trasmessi alle competenti DD.II.LL. per la conseguente decisione.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA